



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 5.6.2024

Ruolo n. 6 (n. 11299/2024 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale del Riesame di omissis

Incentivi ex art.119 D.L 34/2020 (cd “Superbonus”)-Inserimento all’interno del SAL di spese di somministrazione e di approvvigionamenti in assenza della effettiva esecuzione dei lavori- Delitto di cui all’art. 640 bis cp- Sussistenza

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge in relazione alla rilevata assenza di qualsivoglia valutazione rispetto alla lamentata assenza del fumus boni iuris dell’ipotizzato delitto di cui all’articolo 640 bis cp ed alla natura meramente apparente della motivazione resa dal collegio.

Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale del Riesame non ha proceduto ad una valutazione separata della condotta della ricorrente, dovendosi escludere il suo coinvolgimento nelle attività relative al primo SAL ed, al più, dovendo essere

qualificata in termini di tentativo seguito da desistenza volontaria o recesso attiva, in relazione alla asseverazione del SAL al 60% poi revocata.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento al ritenuto coinvolgimento della ricorrente a titolo di concorso nel delitto di cui all'articolo 640 bis cp inteso unitariamente e, particolarmente, in relazione alla confisca disposta nei suoi confronti in assenza di alcun vantaggio patrimoniale conseguito.

La difesa richiama, al riguardo, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità circa la non riconducibilità nel campo del profitto di reato del vantaggio futuro o della mera aspettativa di fatto (Cass. Sez. VI, sentenza nr 1754 del 14.9.2017), sottolineando l'assenza di nesso di pertinenzialità fra il delitto ascritto alla ricorrente e le somme sottoposte a sequestro.

Con il quarto motivo si segnala la errata applicazione dell'articolo 640 bis in relazione all'articolo 121 comma 1 bis D.l. 34/2020 nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto di poter determinare lo stato di avanzamento dei lavori senza tenere conto delle somministrazioni eseguite e, dunque, anche dei costi per gli approvvigionamenti già sostenuti dall'appaltatore dall'inizio della esecuzione dell'appalto e fino alla asseverazione; nel prosieguo del motivo si rileva la violazione dell'articolo 125 comma 3 cpp nella parte in cui l'ordinanza afferma la falsità del SAL al 30% sulla base esclusiva delle dichiarazioni rese dai denunzianti sull'assenza di lavorazioni e senza verificare il contenuto del documento asseverato.

Le considerazioni svolte all'interno del primo motivo, sul fumus dell'ipotizzato delitto di cui all'articolo 640 bis cp investono censure sulla motivazione resa dal Tribunale;

precisato che non è possibile ricondurre le eccezioni difensive all'ipotesi della motivazione apparente, la inammissibilità va ricondotta al disposto dell'articolo 325 comma I cpp.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, basandosi la censura difensiva, in ordine alla ritenuta unitarietà del delitto di cui all'articolo 640 bis cp, sulla rivalutazione di elementi che attengono al fatto e che, al più, potrebbero essere ricondotti nell'alveo del vizio di motivazione.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ribadita la natura unitaria del delitto, il Tribunale del Riesame ha correttamente applicato il principio solidaristico in presenza del sequestro finalizzato alla confisca ed in assenza di elementi dai quali desumere, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione.

Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione della legge extrapenale; al riguardo il collegio ha proceduto alla interpretazione dell'articolo 119 D.L. 34/2000, evidenziando che proprio dal dato letterale si evince la necessità che l'acquisto dei materiali e le spese della sicurezza rilevano solo se poste in relazione alla effettiva realizzazione di veri e propri interventi sull'immobile.

Acquisito dalle dichiarazioni dei condomini il dato della assenza dei lavori, correttamente il collegio ha ritenuto che le attività di acquisto materiali e di sicurezza, non incidendo sulla struttura dell'immobile, non assurgono al rango di "interventi" tali da giustificare la concessione del beneficio

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 17 aprile 2024

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**